

Parere sul disegno di legge recante "Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione"

Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. 31/CU dell'8 luglio 2010

LA CONFERENZA UNIFICATA

nella odierna seduta dell'8 luglio 2010

VISTO l'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

VISTO il provvedimento in oggetto, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2010, nel testo pervenuto in data 12 febbraio 2010 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e diramato il 17 febbraio 2010 alle Regioni e alle autonomie locali;

CONSIDERATO che nel corso della riunione tecnica tenutasi il 3 marzo 2010, il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha comunicato lo stralcio dal testo degli articoli 14, 25 e 27, oggetto di un autonomo disegno di legge;

VISTO il documento di valutazione tecnica sul provvedimento, trasmesso dalle Regioni il 9 marzo 2010 e diramato in pari data alle amministrazioni interessate;

VISTO il documento di valutazione tecnica sul provvedimento, trasmesso dall'ANCI il 10 marzo 2010 e diramato in pari data alle amministrazioni interessate;

VISTA la nota trasmessa dalle Regioni l'11 marzo 2010, diramata alle amministrazioni interessate in pari data, contenente la proposta di emendamento riguardante l'articolo 29, comma 1, lettera f), rubricato "Principi e criteri direttivi", che aggiunge, dopo la parola "certificanti" il periodo "garantendo l'interoperabilità dei sistemi informativi, così come previsto dall'articolo 78, comma 1 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche;";







VISTA la nota trasmessa il 18 marzo 2010 dall'Ufficio legislativo del Ministero per la pubblica amministrazione, in accoglimento delle proposte formulate dai rappresentanti delle autonomie territoriali e locali, diramata in data 19 marzo 2010, contenente la nuova riformulazione degli artt. 2, rubricato: "Iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al Registro delle imprese", 4, rubricato: "Conservazione delle cartelle cliniche", 9 rubricato: "Riduzione oneri amministrativi", 12, rubricato. "Modifica al Testo unico in materia edilizia", 13, rubricato: "Funzioni della Corte dei conti in materia di controllo di gestione", 28, rubricato: "Delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche", 29, rubricato: "Principi e criteri direttivi", nonchè l'emendamento aggiuntivo dell'articolo 31, rubricato "Ambito di applicazione", relativo all'applicazione delle disposizioni della legge alle Regioni a Statuto speciale;

VISTA la nota trasmessa dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 1 giugno 2010, diramata alle amministrazioni interessate in data 7 giugno 2010, contenente alcune osservazioni sugli emendamenti delle Regioni e degli enti locali, formulate rispettivamente dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in data 20 aprile 2010 e dall'Ufficio legislativo del predetto dicastero in data 5 maggio 2010;

VISTI i documenti delle Regioni e delle autonomie locali, consegnati nel corso della riunione tecnica del 15 giugno 2010, diramati in pari data, contenenti le osservazioni di merito rispettivamente sul testo AC 3209-*bi*s e sul testo AS 2243 del disegno di legge in oggetto;

VISTA la nota trasmessa dalle Regioni il 18 giugno 2010, diramata in data 22 giugno 2010, contenente la proposta emendativa riguardante l'articolo 9 "Semplificazioni in materia ambientale e paesaggistica" del testo AS 2243 del disegno di legge in oggetto;

VISTA la nota trasmessa dall'Ufficio legislativo del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione il 23 giugno 2010, diramata in pari data, nella quale il predetto dicastero ritiene di concordare in ordine all'esigenza rappresentata dalle Regioni, in riferimento all'art. 22 A.S. 2243 (già art. 20-bis), di non limitare le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni al solo strumento della posta elettronica certificata, ma di estenderlo anche alla cooperazione applicativa tra i sistemi informativi, così come concordato con Regioni ed enti locali in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice dell'amministrazione digitale;

VISTA la nota trasmessa dall'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data 23 giugno 2010, diramata alle autonomie territoriali e locali in data 1[^] luglio 2010, contenente le seguenti controdeduzioni agli emendamenti presentati dalle Regioni nel corso della riunione tecnica del 15 giugno 2010, riguardanti gli articoli 5 rubricato "Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese" e 9 rubricato "Semplificazioni in materia ambientale", (ex articoli 2 e 5-ter AC3209 bis-B);







CONFERENZA UN'FICATA

- parere contrario all'emendamento riguardante il predetto art. 5, ritenendo che la modifica richiesta non aggiunga contenuti nuovi al testo dell'articolo, che nell'attuale formulazione della disposizione prevede la comunicazione al registro delle imprese soltanto qualora, a seguito di accertamenti o verifiche ispettive, emergano gli elementi necessari per l'iscrizione all'Albo, e, circa la proposta di inserire un termine entro cui il soggetto competente debba provvedere alla iscrizione all'Albo, precisando che la norma, non imponendo un termine immediato per tale adempimento, rimette tale scelta alla disciplina regionale di settore;
- parere favorevole limitatamente alla seconda formulazione dell'emendamento riguardante l'art. 9 , laddove, dopo il primo periodo del comma 1 è aggiunto il seguente: "Sono comunque fatte salve le competenze regionali in materia di demanio marittimo, lacuale e fluviale.";

RILEVATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti contenuti rispettivamente in due distinti documenti che si allegano e che fanno parte integrante al presente atto (All. A e All. B) e l'UNCEM ha espresso parere favorevole;

CONSIDERATO che il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha dichiarato che a seguito della lunga istruttoria, con ampie aree di consenso, di impegnarsi ad esaminare le ulteriori indicazioni delle Regioni e degli enti locali

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell' articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante "Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione".

. II Segretario Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Sinsold

II Presidente / On.le Dott. Raffaele Fitto





Consequato ralla
Consequato ralla
Sedula dell'8 engli
VOIO BA

ERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 10/055/CU2/C1

DISEGNO DI LEGGE: "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DEI RAPPORTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON CITTADINI E IMPRESE E DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DELLA CARTA DEI DOVERI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E PER LA CODIFICAZIONE IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"

Punto 2) Odg Conferenza Unificata

Le Regioni e le Province Autonome, tenuto conto delle sostanziali modifiche intervenute in sede parlamentare rispetto al DDL di iniziativa del Governo su cui sono state chiamate ad esprimersi in sede di Conferenza Unificata, ritengono essenziale rappresentare anche al Parlamento la propria posizione in merito all'AS 2243, in corso di discussione presso la Prima Commissione del Senato.

Le Regioni e le Province Autonome, pur condividendo le finalità di semplificazione che persegue il disegno di legge, formulano alcune osservazioni di carattere generale ed emendamenti puntuali. Alcune misure proposte nelle diverse materie richiedono, infatti, di tenere conto dei rispettivi ambiti di competenza legislativa, statale e regionale, e dell'esigenza di condividere quelle disposizioni che pur rientrando nella competenza legislativa statale impattano notevolmente sulle competenze regionali.

Al riguardo, sottolineano la necessità che venga esplicitato il titolo di competenza attraverso il quale viene legittimato l'intervento legislativo statale, per le ovvie implicazioni dello stesso sulle competenze legislative regionali.

Si riportano, di seguito, le osservazioni e le proposte di emendamenti. Articolo 3:

Si ritiene opportuno prevedere il coinvolgimento delle Regioni nell'adozione dei decreti legislativi che prevedono il riordino degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, anche in considerazione della possibilità di raggiungere successivi accordi ai sensi del successivo comma 5.

Si riporta di seguito l'emendamento proposto.

Al comma 4, al termine del primo periodo, dopo le parole "attività culturali", inserire le seguenti "sentita la Conferenza Stato-Regioni".

Articolo 4:

Desta preoccupazione la previsione di un differimento dei termini per l'adozione dei decreti legislativi di riforma degli incentivi soprattutto in questa fase di assoluta incertezza in merito alle risorse finanziarie disponibili per tali strumenti. Al riguardo si sollecita il Governo ad attivare al più presto un Tavolo di confronto con le Regioni già in fase di definizione delle linee della riforma anche in considerazione delle evidenti ricadute della stessa sulle competenze regionali in materia.

Articolo 5:

In considerazione della competenza esclusiva regionale in materia di artigianato sarebbe opportuno che la norma, introducendo disposizioni in merito alle procedure amministrative per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, menzioni il riferimento costituzionale dell'intervento normativo statale che sembra possa individuarsi nell'articolo 117, comma 2, lettera m).

La novità presente nel testo dell'articolo, nella versione licenziata dalla Camera, sta nell'introduzione del comma 4 che disciplina la procedura per l'iscrizione d'ufficio conseguente ad accertamento o verifica ispettiva. A tal proposito, si condivide l'utilità di normare tale procedura ai fini del recupero contributivo.

Non si condivide però la scelta di una iscrizione immediata conseguente alla comunicazione da parte dell'ente accertatore, in assenza dell'accertamento dei requisiti da parte dell'ufficio competente. E' chiaro che va previsto un termine entro cui il soggetto competente debba esprimere, decorso il quale si intendono accertati i requisiti ai fini previdenziali, con la decorrenza dall'accertamento svolto ovvero dalla decorrenza/evento indicato nello stesso accertamento. Qualora l'impresa non possegga i requisiti artigiani non sembra possibile procedere all'iscrizione nella gestione speciale artigiani. Conseguentemente, condividendo l'esigenza di procedere ad un recupero contributivo per le situazioni di abusivismo rilevate in seguito ad accertamenti o verifiche ispettive, sembra più opportuno istituire una gestione apposita per i piccoli imprenditori che non siano qualificabili come artigiani.

Sarebbe inoltre importante cogliere l'occasione per fare chiarezza in merito alla definizione di impresa artigiana ai fini ed agli effetti previdenziali conseguenti all'iscrizione all'Albo che deve essere unica a livello nazionale.

Si propone pertanto il seguente emendamento:

"Art. 5.

(Iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al Registro delle imprese).

- 1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, come disciplinati dalle disposizioni vigenti, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009.
- 2. La dichiarazione determina l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del Registro delle imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel Registro delle imprese.
- 3. Le Regioni, ove non già previsto dalle disposizioni vigenti, disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, nonché le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o persentazione.

conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.

4. Ai fini dell'iscrizione alla gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, si applicano i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche e integrazioni ad opera della legislazione statale. L'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, comporta l'iscrizione alla gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per procedere all'iscrizione all'Albo per le imprese artigiane, ove non diversamente disciplinato dalla normativa regionale, l'ente accertatore comunica tali elementi all'ufficio competente alla tenuta dell'Albo delle imprese artigiane o all'ufficio competente al riconoscimento dei requisiti di impresa artigiana, i quali verificano la sussistenza dei requisiti artigiani entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ente accertatore. Decorso inutilmente tale termine, l'ente accertatore procede all'iscrizione alla gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463.

Nel caso in cui non sussistano i requisiti artigiani e non si possa procedere all'iscrizione nella gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463 è comunque fatto salvo l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività."

Disciplina della Conferenza dei servizi

Le Regioni e le Province Autonome esprimono infine forti perplessità con riguardo al fatto che la disciplina in materia di Conferenza dei servizi sia stata espunta dal presente disegno di legge per confluire con alcune modifiche nell'art. 49 del DL 78/2010 (manovra finanziaria 2011-2013). La disciplina attualmente vigente, per effetto della pubblicazione del dl 78/2010, presenta infatti profili di criticità che ostacolano il processo di semplificazione propugnato dalle regioni.

Tale istituto, pur configurandosi nella formulazione prospettata quale livello essenziale delle prestazioni, come tale non derogabile dalle regioni se non in senso ampliativo, è in realtà un modulo procedimentale liberamente utilizzabile dalle singole amministrazioni. La conferenza di servizi da modello generalizzato pare depotenziato a strumento facoltativo, con grave pregiudizio della certezza del diritto. In particolare, la modifica dell'art.14-ter della legge n.241/1990 in tema di gestione del dissenso in seno alla conferenza di servizi stabilisce come regola generale che si consideri definitivamente acquisito come assenso il silenzio delle amministrazioni anche su questioni di rilevanza come la tutela della salute, ambientale e della pubblica incolumità. Si ritiene in ogni caso indispensabile la revisione della disciplina del potere sostitutivo in materia, soprattutto per quanto attiene al rinvio all'art.120 della Costituzione, ritenuto del tutto improprio.

Conseguentemente si ritiene assolutamente prioritario espungere tutta la disciplina dal decreto legge per consentire il necessario coordinamento con le normative regionali perché non si ravvedono i requisiti di necessità e urgenza.

B





CONFERENZA UNIFICATA 8 luglio 2010

Punto 2) all'ordine del giorno

PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DEI RAPPORTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON CITTADINI E IMPRESE E DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DELLA CARTA DEI DOVERI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E PER LA CODIFICAZIONE IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Parere condizionato all'accoglimento dei seguenti emendamenti:

Art. 2 (Certificazione e documentazione d'impresa)

Sopprimere l'articolo 2.

Motivazione

Tale disposizioni è in conflitto con la normativa speciale sullo Sportello Unico (di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), dal momento che confonde le competenze relative all'attività produttiva (in capo al Comune) con quelle relative alle persone giuridiche e alle loro vicende (in capo alla CCIAA-Registro imprese), specie in regime di "ComUnica".

Inoltre, nel ribadire ovvietà ("Il SUAP trasmette....agli enti terzi") e disposizioni già presenti in detta normativa speciale, creerà disorientamento nell'operatore chiamate ad applicarle entrambe.

Art. 9 (Semplificazioni in materia ambientale e paesaggistica).

Al comma 1 sostituire la parola "strutture" con le parole "istallazioni stagionali".

Motivazione

La previsione di una semplificazione procedimentale è condivisibile per le installazioni stagionali galleggianti. Tuttavia la generica locuzione "strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto" potrebbe indurre ad un uso impropriamente estensivo dello strumento normativo, il cui fine è evidentemente quello di favorire le attività turistiche di carattere stagionale per la nautica da diporto limitatamente alle installazioni temporanee e reversibili ad esse correlate.

Art. 9 (Semplificazioni in materia ambientale e paesaggistica).

Al comma 2 il primo periodo è sostituito dal seguente:

2. All'articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "«Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca la localizzazione delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi nonché i criteri per la definizione dei contenuti plani volumetrici degli interventi."

Alternativamente

Al comma 2 le parole "l'assetto localizzativo" sono sostituite dalle parole " la localizzazione".

Al comma 2 sostituire la frase "gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi" con la frase "gli indici di edificabilità, gli usi ammessi nonché i criteri per la definizione dei contenuti plani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi"

Motivazione

Non è condivisibile né opportuna l'ipotesi di "costringere" lo strumento urbanistico generale a svolgere il ruolo di strumento attuativo, avendo come "premio" l'esclusione dal procedimento di VAS. Le sperimentazioni di PRG recanti indicazioni progettuali di dettaglio si sono infatti rivelate fino ad oggi di scarsissima efficacia ed assai problematiche in termini gestionali. L'emendamento proposto intende quindi ridare una giusta proporzione alle disposizioni semplificative contenute nel provvedimento.



Art. 19 (Riduzione di oneri amministrativi).

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole "quattro tra i rappresentanti delle regioni," con le seguenti parole "tre tra i rappresentanti delle regioni" e sostituire le parole "uno tra quelli dei comuni" con le seguenti parole "due tra quelli dei comuni".

Art. 22 (Comunicazioni tramite posta elettronica certificata)

Nella rubrica sostituire le parole "tramite posta elettronica certificata" con le parole "per via telematica".

Motivazione

Si ritiene limitativa l'attuazione del principio di dematerializzazione attraverso l'uso "esclusivo" della posta elettronica certificata, anche in considerazione delle comunicazioni tra pubbliche amministrazioni già garantite in modalità telematica nell'attuale assetto ordinamentale (ad es. attraverso il sistema INA - SAIA per i dati anagrafici). Si ritiene opportuno utilizzare nella rubrica dell'articolo una dizione generale onnicomprensiva al fine di garantire le esigenze di semplificazione che ispirano lo stesso disegno di legge ed evitare nuovi oneri e adempimenti a carico dei Comuni.

Art. 22 (Comunicazioni tramite posta elettronica certificata)

Al comma 1 sopprimere le parole da "tramite ..." a "... citato codice".

Motivazione

Si ritiene limitativa l'attuazione del principio di dematerializzazione attraverso l'uso esclusivo della posta elettronica certificata, anche in considerazione delle comunicazioni tra pubbliche amministrazioni già garantite in modalità telematica nell'attuale assetto ordinamentale (ad es. sistema INA-SAIA per i dati anagrafici). Si ritiene quindi che l'emendamento in esame si ponga in contrasto con le esigenze di semplificazione che ispirano lo stesso disegno di legge, rendendo più complesso l'attuale quadro legislativo e ponendo a carico dei Comuni ulteriori adempimenti.



Art. 22 (Comunicazioni tramite posta elettronica certificata)

All'art. 22 comma 3 sostituire la parola "sentita" con le parole "previa intesa con".

Motivazione

Si ritiene di apportare l'emendamento in quanto tutte le comunicazioni di cui all'art. 22 comportano un impatto significativo nei processi organizzativi ed informatici dei Comuni.

Art. 22 (Comunicazioni tramite posta elettronica certificata)

All'art. 22 comma 4 dopo le parole "Ministro della difesa" inserire le parole "previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali"

Motivazione

Si ritiene di apportare l'emendamento su formulato in quanto tutte le comunicazioni di cui all'art. 22, ed in particolare quelle di cui al comma 1 lettera d), comportano un impatto significativo nei processi organizzativi ed informatici dei Comuni.

Art. 32 (Tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni)

All'articolo 32 sostituire, nella lettera b), la parola "unicamente" con "anche".

Motivazione

Si ritiene limitativo prevedere per le amministrazioni pubbliche la possibilità di comunicare utilizzando unicamente la posta elettronica certificata. In particolare si ritiene limitativo precludere alle amministrazioni pubbliche la possibilità di comunicare con indirizzi di posta elettronica analoghi alla posta elettronica certificata e quindi basati su tecnologie che certifichino data ed ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse anche a garanzia dell'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.

